

La perequazione di nuovo alla Corte Costituzionale

Il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, così come modificato dal dl 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015.

Tale eccezione è stata sollevata nel giudizio di riassunzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015.

Merita ricordare, infatti, che la predetta sentenza, originata dall'Ordinanza del 6 novembre 2013 sempre dello stesso giudice del Tribunale di Palermo, dichiarava l'illegittimità costituzionale *"dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nella parte in cui prevede che "in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%"*.

Il giudice del Tribunale di Palermo ha trasmesso, con Ordinanza motivata, gli atti alla Corte Costituzionale; tale ordinanza è stata pubblicata in GU n. 9 del 2 marzo 2016.

Il giudice del Tribunale di Palermo osserva, nella sua Ordinanza di rimessione, che il legislatore ha discrezionalità nel decidere i meccanismi perequativi, posto che comunque l'adeguamento delle pensioni al costo della vita deve essere assicurato, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione. In particolare, il criterio di ragionevolezza diventa un limite ancor più stringente dato che deve essere garantita ai pensionati una esistenza libera e dignitosa, tenuto anche conto dell'allungamento della speranza di vita e della relativa aspettativa.

Il giudice a quo si riporta al dettato di diverse sentenze della Corte Costituzionale, tra tutte la n. 30 del 2004, proprio per evidenziare l'essenzialità della presenza di un meccanismo concreto in grado di permettere che le pensioni siano salvaguardate dal depauperamento dovuto all'inflazione; questo meccanismo è tanto necessario quanto essenziale è il diritto dei pensionati a mantenere una esistenza libera e dignitosa. Il principio di adeguatezza, considera il giudice anche sulla base della giurisprudenza di legittimità, non è limitato in presenza di una sospensione del meccanismo perequativo su pensioni di importo medio alte e sempre per un periodo limitato di tempo. Questo è stato sancito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 316 del 2010 dove i giudici di legittimità hanno solennemente affermato che *"la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"*.

Di fatto viene sancito che non è consentita la reiterazione di misure intese a paralizzare l'adeguamento delle pensioni, posto che le pensioni medio basse devono sempre essere adeguate. In particolare, osserva correttamente il giudice del Tribunale di Palermo, come con la norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale non solo veniva sospesa la perequazione per le pensioni di importo medio basso (sopra a tre volte il minimo, Euro 1405 mensili lordi) rispetto alla

precedente limitazione imposta dalla l. 247/07 che interessava le pensioni eccedenti otto volte il trattamento minimo, ma veniva anche reiterata la sospensione per due anni consecutivi (2012-2013).

La norma illegittima, oltretutto, si limitava a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza peraltro motivare nel dettaglio *“la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento”*.

Il legislatore con il DL n. 65 del 2015, convertito nella legge n. 109/2015, sembra non abbia di fatto tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015. Di fatto la legge riconosce una perequazione di importo esiguo che non permette al pensionato di conservare il potere d’acquisto delle somme percepite. Di più. Il blocco parziale della perequazione produce i suoi effetti in modo permanente *“non essendo prevista alcuna forma di recupero della parte non corrisposta negli anni successivi”*. Certo poi che, a causa ed in ragione dell’effetto trascinamento, le successive rivalutazioni saranno calcolate sull’ultimo importo nominale intaccato dalla mancata rivalutazione perequativa. Il giudice del Tribunale di Palermo correttamente osserva come la modesta entità della rivalutazione incide sull’adeguatezza della pensione (ex art. 38, comma 2 della Costituzione) e sulla sua proporzionalità rispetto alla retribuzione goduta durante l’attività lavorativa (art. 36, comma 1 Costituzione). Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 della Costituzione, risulta violato il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, comportando di fatto una discriminazione in danno dei pensionati.

L’Ordinanza del Tribunale di Palermo si limita a porre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25 del dl 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, così come modificato dal dl 65/2015, convertito nella l. 109/2015, nella parte in cui prevede che la rivalutazione, relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta *“nella misura del 20 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo e pari o inferiori a cinque volte”*. In questo caso, l’oggetto del giudizio rappresentato dalla norma di dubbia costituzionalità è limitato alla fattispecie dei trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque. Il giudizio del Giudice di legittimità sulla norma di dubbia costituzionalità sarà altresì vincolato alle norme parametro indicate ovvero l’art. 3, comma 1 e 38 comma 2 della Costituzione.

In materia, anche un altro giudice, nella fattispecie del Tribunale ordinario di Brescia, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/11, come novellato dal decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/15. Questa volta la questione di illegittimità costituzionale riguarda la lettera e) del succitato articolo quando prevede che la perequazione *“non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi”*.

Nella Ordinanza di rimessione, il giudice del Tribunale di Brescia sottopone al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta anche l’art. 1, comma 483 della legge n. 143 del 2013 nella parte in cui prevede che per il triennio 2014-2016, la rivalutazione è riconosciuta: *“nella misura del 40 per cento per l’anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e per il solo anno 2014 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS”*.

La predetta norma è stata modificata dalla legge n. 208/15 che ha esteso il periodo 2014-2016 sino al 2018 così come anche la misura del 45 per cento, prevista nella lettera e) sopramenzionata, è prorogata fino al 2018. Anche in questa Ordinanza viene eccepita l'incostituzionalità dell'art. 24 sopradescritto in relazione agli artt. 3, 36 comma 1 e 38 comma 2 della Costituzione.

Rileva il giudice come infondata e poco comprensibile sia l'eccezione dell'INPS per il quale il ricorrente non avrebbe potuto sollevare l'incostituzionalità di una norma correttamente applicata dall'Istituto Previdenziale. Di più, il giudice sottolinea come il Legislatore, nonostante la sentenza n. 70 del 2015, abbia riproposto una norma che si presta *“alle medesime censure di quella ante modifica”*.

Anche il giudice rimettente di Brescia sottolinea come il legislatore goda di discrezionalità in merito alla modalità attuativa dell'adeguamento delle pensioni all'incremento del costo della vita ma quest'ultimo obiettivo debba essere imprescindibilmente realizzato in quanto, per costante Giurisprudenza, ai trattamenti pensionistici, intesi come retribuzione differita, deve sempre essere garantita la sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione.

Da ultimo, e non per ultimo, il giudice a quo rileva la violazione, da parte del decreto legge n. 65/15, del giudicato costituzionale in quanto di fatto, il blocco riproposto, va venir meno per i soggetti interessati, il diritto appena riconosciuto loro dalla recente sentenza n. 70 del 2015. Ad oggi altre istanze pendono dinanzi a vari Tribunali Italiani, per cui vi saranno altre ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, che interesseranno tutte le fattispecie previste dal comma 25 dell'art. 24 del DL 201/2011; di rilevante interesse è da notare che per la prima volta è stata posta all'attenzione della Corte Costituzionale anche il comma 483 dell'art 1 della l. n. 147/2013.

Ufficio Legale FNP-CISL, *Marzia Cascianelli*